

# Inps: istanza accesso a pensione in salvaguardia

L'INPS ricorda ai lavoratori che intendono beneficiare della salvaguardia prevista dalla legge n. 124/2013 (cosiddetta quarta salvaguardia) che devono presentare una specifica istanza presso la Direzione territoriale del lavoro competente per residenza entro il 26 febbraio

In particolare, le categorie di soggetti interessate dalla salvaguardia sono:

1. Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intervenuta tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualunque attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, conseguendo un reddito annuo lordo non superiore a 7500 euro.

2. Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. N. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.

Si rammenta che i lavoratori interessati, per rientrare nella salvaguardia, debbono risultare in possesso dei requisiti, anagrafici e contributivi, in vigore anteriormente alla legge di riforma delle pensioni, che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Le Agenzie/Sedi dell'INPS e gli Enti di Patronato sono a disposizione per qualunque ulteriore informazione.

2-1 FEB 2014